

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

**OGGETTO:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019. Conferma aliquota e Regolamento.**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 19 del mese DICEMBRE di alle ore 10,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
1	RIZZUTI FABRIZIO	SINDACO/PRESIDENTE	SI
2	SCALZI JESSICA	ASSESSORE/VICE SINDACO	SI
3	SCALZI RAFFAELE	ASSESSORE	SI
4	AGOSTINO NATALE	CONSIGLIERE	SI
5	BORELLI RAFFAELE	"	SI
6	COLOSIMO SIMONE	"	NO
7	GENTILE VERONICA	"	SI
8	SACCO ALESSIO	"	SI
9	MARCHIO MARIO	"	NO
10	SACCO GIOVANNI	"	NO
11	FILIPPIS MARIANO	"	NO
Presenti			7
Assenti			4

Il PRESIDENTE Dott. Fabrizio RIZZUTI, nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Elvira Tocci il quale provvede alla redazione del presente verbale:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);



Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2017, esecutiva, ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, vigente nel 2017, nella misura unica di 0,80 punti percentuali, confermando, altresì, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale, nonché, confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013;

Quantificato presuntivamente in € 51.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: "*Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.*

*Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale";*

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

UDITA la relazione del Presidente;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. 7; - Votanti n. 7; - Favorevoli n. 7; - Astenuti n. ();

## DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di confermare, per l'anno 2019, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;**
3. **di confermare, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2013, per come confermato con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 24/12/2015;**
4. di quantificare presuntivamente in € 51.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. di pubblicare il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune.
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
  - ◆ di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Favorevoli n. 7; Contrari n. ==;  
- Astenuti n. ();

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Francesco Corea

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

VISTO si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Francesco Corea



Il presente verbale, viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti:

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

Il Sindaco - Presidente  
F.to Dott. Fabrizio RIZZUTI

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione (art. 124 T.U. D.Lgs. 267/2000)  
il giorno 21/12/2018

CERVA, li 21/12/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2018  
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;  
(X) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. D.Lgs. 267/2000);

CERVA, li 21/12/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

CERVA, li 21/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Francesco Corea

